

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce i requisiti in materia di problemi sanitari e di polizia sanitaria concernenti la produzione e la commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 2 della direttiva 71/118/CEE.

Inoltre, si intende per:

- 1) «carni di coniglio»: tutte le parti del coniglio domestico adatte al consumo umano;
- 2) «carni di selvaggina d'allevamento»: tutte le parti di mammiferi terrestri e volatili selvatici — comprese le specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 90/539/CEE — riprodotti, allevati e macellati in cattività, adatte al consumo umano;
- 3) «selvaggina d'allevamento»: i mammiferi terrestri o i volatili non considerati domestici e non menzionati all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 64/433/CEE né all'articolo 1 della direttiva 71/118/CEE, ma allevati come animali domestici. Tuttavia, non sono considerati selvaggina d'allevamento i mammiferi selvaggi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero;
- 4) «paese di produzione»: lo Stato membro nel cui territorio è situata l'azienda di produzione.

CAPITOLO II

Disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione delle carni di coniglio

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché le carni di coniglio:

- a) siano ottenute in uno stabilimento conforme ai requisiti generali della direttiva 71/118/CEE e riconosciuto, ai fini del presente capitolo, conformemente all'articolo 14;
- b) siano carni di animali provenienti da un'azienda o zona che non forma oggetto di divieti per motivi di polizia sanitaria;

c) provengano da animali che siano stati sottoposti all'ispezione veterinaria ante mortem ad opera di un veterinario ufficiale, o da ausiliari ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 71/118/CEE, conformemente all'allegato I, capitolo I della presente direttiva, e che in seguito a tale esame siano stati considerati atti alla macellazione;

d) siano state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti analoghe a quelle previste nell'allegato I, capitolo V della direttiva 71/118/CEE, eccettuate quelle di cui ai punti 28 bis e 28 ter;

e) siano sottoposte ad un'ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale, conformemente all'allegato I, capitolo II della presente direttiva, o conformemente all'articolo 4 della direttiva 71/118/CEE se si tratta di ausiliari, e non presentino alcuna alterazione, salvo lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione oppure malformazioni o alterazioni localizzate, sempre che sia accertato, eventualmente con opportune analisi di laboratorio, che non rendano la carcassa e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

f) siano munite del bollo sanitario in conformità dell'allegato I, capitolo III della presente direttiva.

Se del caso può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 20, di modificare o completare le disposizioni di detto capitolo, in particolare per tener conto dei vari modi di presentazione commerciali, purché questi siano conformi alle norme di igiene; in particolare, in deroga al predetto capitolo, sono determinati secondo la procedura sopra menzionata — per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1992 — le condizioni alle quali può essere autorizzata la commercializzazione, in grandi imballaggi, di carcasse, parti di carcasse o frattaglie non marchiati in conformità del punto 11.3. a) di detto capitolo;

g) siano conservate conformemente all'allegato I, capitolo IV della presente direttiva dopo l'ispezione post mortem, in condizioni igieniche soddisfacenti, presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 o in depositi riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria;

h) siano trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti conformemente all'allegato I, capitolo V della presente direttiva;

i) se si tratta di parti di carcasse o di carni disossate, siano state ottenute in condizioni igieniche analoghe a quelle previste nell'articolo 3 della direttiva 71/118/CEE, in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 della presente direttiva.

2. Ogni Stato membro provvede inoltre a che le carni fresche di coniglio spedite verso il territorio di un altro Stato membro siano accompagnate da un certificato sanitario durante il loro trasporto verso il paese di destinazione.

L'originale del certificato sanitario, che deve accompagnare le carni fresche di coniglio durante il trasporto verso il